

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Per la necessità di realizzare nel modo più ampio possibile l'equilibrio tra efficienza, qualità ed efficacia della giurisdizione la Commissione per la rivisitazione del protocollo delle udienze penali, riunitasi in data 24 febbraio 2016 alla presenza del:

- dott. Arturo Soprano;
- dott. Giorgio Vitari;
- dott. Michele Chitti;
- dott.ssa Elena Daloiso;
- dott. Elisidoro Rizzo;
- avv. Roberto Trincherò;
- avv. Michela Malerba;

indica le seguenti linee operative:

A. Sull'atto di appello e sul decreto di citazione a giudizio.

- 1) Fissazione delle udienze nel decreto di citazione in due fasce orarie, una alle ore 9,00 e una alle ore 11,00, la prima per i processi dibattimentali più semplici e per tutti i processi nei confronti di imputati detenuti, la seconda per gli altri processi. Salve particolari esigenze si raccomanda inoltre la trattazione dei processi camerale più semplici nei confronti di imputati non detenuti in conclusione della seconda fascia oraria. La valutazione del peso di ogni processo è svolta dal Presidente della Sezione, in base alla complessità dei fatti e delle argomentazioni di diritto, ai motivi di appello, al numero degli imputati e delle imputazioni.
- 2) Impegno dei difensori a comunicare anche alla segreteria della Procura Generale all'indirizzo mail affaripenali.pg.torino@giustiziacert.it le proprie istanze di rinvio, ove concernenti impedimenti già noti prima dell'udienza.
- 3) Espresa indicazione, nel decreto di citazione, del fatto che le comunicazioni informali alla Cancelleria (di rinvii, ragioni di impedimento o altro...) dovranno essere effettuate dai difensori a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica di ogni Sezione o del cancelliere.

All'atto del deposito dell'atto d'appello i difensori indicano la propria mail o PEC, al fine di consentire le comunicazioni informali dalla Cancelleria a loro dirette.

- 4) Impegno del Presidente del Collegio e/o del consigliere relatore a verificare la regolarità delle notifiche effettuate, al fine di informare i difensori e la Procura Generale in ordine a eventuali omesse o tardive notifiche, di cui l'Ufficio è a conoscenza.
- 5) Indicazione nel decreto di citazione, nel caso di procedimenti che prevedibilmente richiedono più udienze, delle relative date.
- 6) Ove possibile, il collegio investito dell'istanza di rinvio (corredata dal parere del Procuratore Generale e del consenso degli altri difensori) provvede prima dell'udienza. In caso di accoglimento dell'istanza, la data del rinvio è comunicata di regola in udienza e in assenza del difensore sarà comunicata in cancelleria.
- 7) Necessità che i fascicoli di primo grado siano corredati da indice idoneo. In mancanza, il Presidente di sezione informa il Presidente della Corte d'Appello per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 8) Le cancellerie indicano alle parti il luogo di deposito dei fascicoli, assicurandone l'accesso almeno venti giorni prima dell'udienza.

B. Sull'udienza.

- 1) Durante l'udienza pubblica, i giudici e le parti sono tenuti ad indossare toga e bavaglino e a mantenere un comportamento coerente con la dignità delle rispettive funzioni.
- 2) I consiglieri relatori svolgono la relazione in termini essenziali e precisi, con accenno sintetico ai motivi di appello che saranno sviluppati oralmente dai difensori. La relazione potrà essere omessa in caso di accordo delle parti. Ove il relatore ritenga di predisporre una relazione scritta provvederà a depositarla nella propria cancelleria. La relazione sarà digitalizzata e trasmessa almeno tre giorni prima dell'udienza al Procuratore Generale ed ai difensori, per questi ultimi a mezzo PEC. In tal caso potrà essere omessa la relazione orale in udienza.

- 3) In caso di procedimenti complessi, con più udienze calendarizzate (avuto precipuo riguardo al numero di imputati e/o di reati), il collegio valuta l'opportunità di decidere subito sulle eccezioni preliminari.
- 4) Le istanze di libertà personale che non evidenziano particolare complessità, presentate dalle parti durante la discussione, vanno decise di regola contestualmente al dispositivo della sentenza.
- 5) Al termine della discussione il Presidente comunica alle parti la prevedibile durata della camera di consiglio.
- 6) In caso di imputati detenuti, all'atto della redazione del dispositivo è emesso l'ordine provvisorio di scarcerazione ed è indicato il termine della custodia cautelare. Le relative date sono annotate sulla copertina del fascicolo.
- 7) I Presidenti sollecitano le cancellerie alla tempestività nell'emissione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, con comunicazione all'Ufficio Esecuzione.

Torino, 24/02/2016

Il Presidente della Corte d'Appello

Arturo Soprano

L'Avvocato Generale

Giorgio Vitari

Il Presidente della Camera penale

Avv. Roberto Trincherò

Il Presidente Ordine degli Avvocati

Avv. Mario Napoli

